

COET S.r.l.

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

**Delitti di contraffazione di segni distintivi, di opere
dell'ingegno o di prodotti industriali e
delitti contro l'industria ed il commercio
(artt. 25-bis e 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)**

Emissione:

Data 19.12.2025

Firma

Approvazione:

Data 19.12.2025

Firma

Stato delle revisioni

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01		Prima emissione

1. DELITTI DI CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI, DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI, DI INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1 D.LGS. N. 231/2001)

1.1. Introduzione e funzione della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce sia ai delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto"), sia ai delitti in materia di proprietà industriale (artt. 473 e 474 c.p.) richiamati dall'art. 25-bis del Decreto (rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori bollati e in strumenti segni di riconoscimento"), in considerazione dell'affinità delle rispettive aree considerate "a rischio reato", ovvero dei processi dell'azienda rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati stessi.

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie di reato sopra indicati ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-bis e 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dagli artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto, che all'esito dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di COET S.r.l.

Le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001

- ***Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)***

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di

proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.

Il bene giuridico tutelato è la pubblica fede, nell'accezione particolare della fiducia dei consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione sul mercato.

➤ ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)***

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati.

Anche per quanto riguarda questo reato è necessario che i marchi e i segni distintivi (contraffatti) siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale.

Affinché si integri la condotta del reato, è necessario che chi lo commette abbia come fine il raggiungimento di un "profitto". E' da intendersi come "profitto" ogni vantaggio economico, o economicamente valutabile, che una persona, fisica o giuridica, può ottenere, in qualsiasi modo, anche, ad esempio, sotto forma di mancata spesa.

Le fattispecie richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001

➤ ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Il reato in esame punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria o di un commercio.

Si tratta di un reato a forma vincolata: l'azione turbativa deve essere realizzata attraverso la violenza sulle cose o mediante l'uso di mezzi fraudolenti.

Per violenza sulle cose si intende l'esplicazione di una forza materiale del soggetto nei confronti della cosa tale da produrne la distruzione, la rottura, il deterioramento o comunque la trasformazione fisica, ovvero da impedirne l'utilizzazione originaria o mutandone la destinazione.

Per mezzi fraudolenti si intende: pubblicità menzognera, pubblicità denigratoria, uso di altrui marchi registrati, concorrenza parassitaria, boicottaggio, storno di dipendenti, rifiuto di contrattare, inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

Trattandosi di un reato di pericolo, non è obbligatorio che la turbativa si verifichi effettivamente, ma è sufficiente che le condotte sopra descritte siano idonee a determinarla. La turbativa deve riguardare attività dei privati.

Il reato in esame può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un soggetto della Società adopera in prima persona mezzi fraudolenti o esercita violenza sulle cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, ad esempio, mediante una serie di comportamenti specificamente destinati a penalizzare una società in concorrente.

➤ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Il reato in esame punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato previsto dall'art.513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

La disposizione di cui all'articolo 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

➤ **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Il reato in esame punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. e 474 c.p.

L'art. 514 c.p. mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, quando dalla stessa possano derivare danni all'industria nazionale.

La condotta che integra la fattispecie in oggetto consiste in: messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; nocumento all'industria nazionale.

Il nocumento all'industria nazionale può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato a l'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento, Pertanto si colloca in Italia la consumazione anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul mercato nazionale.

➤ **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

L art. 515 c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La difformità può essere: (i) per origine, da intendersi come diversi luogo di produzione o un diverso

sistema di preparazione del prodotto; (ii) per provenienza, se riferita ad un diverso fabbricante o intermediario che offra speciali garanzie; (iii) per quantità, che investe il numero, il peso o la misura in generale; (iv) per qualità, che comporta una difformità della cosa in ordine, ad esempio, all'utilizzabilità, al pregio o al gradi di conservazione rispetto a quella pattuita.

La norma tutela l'interesse al leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale. Il reato sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, in quanto la norma è volta a tutelare oggettivamente il leale esercizio del commercio e quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati in maniera surrettizia con prodotti diversi.

➤ ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

L'art. 517 c.p. punisce la condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma punisce condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Il reato tutela il consumatore rispetto al pericolo di essere tratto in inganno su: (i) provenienza aziendale: falsificazione materiale di segni distintivi ; (ii) provenienza geografica: l'apposizione di marchi o altri segni distintivi genuini / false indicazioni denominative o emblematiche (l'indicazione geografica mendace deve richiamare al consumatore particolari qualità del prodotto); (iii) qualità: può ricadere sui più diversi elementi del prodotto: può riguardare le materie prime utilizzate, lo standard qualitativo della produzione , risultati che si possono ottenere con il suo utilizzo, ecc..

Inoltre, la locuzione “mette altrimenti in circolazione” di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

➤ ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, il reato in esame punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il reato punisce altresì chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i predetti beni.

La condotta di usurpazione del titolo, si realizza nel comportamento di chi eserciti, appropriandosene, un diritto o un potere che è riservato ad altri.

Le condotte integranti la fattispecie delittuosa in oggetto si configurano in: fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.

Le condotte stesse sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

*** **

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, la cui commissione è stata ritenuta remota sono: falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione, nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.); trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Appare difficilmente ravvisabile la possibilità che organi Sociali e dipendenti aziendali pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi fatti di falsificazione e di alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito. Risulta remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio aziendale i reati di spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate da parte dei dipendenti.

I seguenti reati richiamati dall'art. 25-bis1. del D.Lgs. 231/2001 non sono stati ritenuti rilevanti per la Società in ragione dell'attività svolta dalla stessa: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Ai fini della presente Parte Speciale, la Società, ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali, che ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-bis e 25-bis1 del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le c.d. attività sensibili o a rischio-reato:

- **Gestione delle attività di ricerca e sviluppo di prodotti**

Si tratta dell'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, con particolare focus sulla gestione dell'intellettual property e di registrazione di marchi.

- **Gestione degli approvvigionamenti di beni commerciali**

Si tratta dell'attività di ricezione della merce e gestione dei controlli e delle non conformità dei prodotti destinati alla rivendita, con particolare focus su: definizione del fabbisogno, qualifica del fornitore,

gestione delle richieste di acquisto, selezione del fornitore, negoziazione e stipula del contratto, ricezione beni / monitoraggio esecuzione prestazione.

- **Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi**

Si tratta delle attività relative all'acquisto di beni e servizi con particolare focus su: definizione del fabbisogno, qualifica del fornitore, gestione delle richieste di acquisto, selezione del fornitore, negoziazione e stipula del contratto, ricezione beni / monitoraggio esecuzione prestazione.

- **Gestione delle attività di sviluppo del business e sviluppo commerciale (es. campagne commerciali) e delle iniziative promozionali e/o di comunicazione esterna**

Si tratta delle attività relative alla realizzazione ed implementazione di campagne commerciali, alla realizzazione di materiale promo-pubblicitario e alla comunicazione esterna tramite media, siti internet, etc.

- **Gestione dei servizi post-vendita**

Si tratta delle attività relative alla gestione dei servizi post-vendita per i prodotti commercializzati dalla Società, e, in particolare, assistenza tecnica, gestione resi/reclami.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.1 Principi di comportamento e di controllo

La Società ha adottato e sottoposto a certificazione, un sistema di gestione della qualità conforme agli standard UNI EN ISO 9001/2008. Pertanto, il manuale, le procedure, le istruzioni operative, i moduli e le tabelle predisposti per il Sistema di Gestione della Qualità sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

Il sistema di controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria nonché dalle *best practice* internazionali.

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne dell'azienda, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla società in relazione a tale ambito di applicazione.

Ai soggetti che, per ragioni del proprio incarico e della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle attività suindicate è fatto espresso divieto di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- utilizzare alcun segno distintivo o opera dell'ingegno di cui la Società non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di la società;

- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis e 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001)

Sono altresì proibite la violazione dei principi e delle regole previste dal Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi e delle Procedure Operative attinenti all'area specifica di competenza.

Ai fini dell'attuazione dei principi, regole generali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono rispettarsi i principi di controllo qui di seguito descritti:

- rispettare i principi di leale concorrenza contenuti nel Codice etico e di condotta aziendale del gruppo Hitachi;
- organizzare corsi di formazione del personale, al fine di sensibilizzare i dipendenti al rispetto della normativa e divulgare la politica aziendale;
- organizzare corsi di formazione del personale, al fine di disincentivare i dipendenti dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna fattispecie dei reati indicati nel presente capitolo, possono potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- verificare e assicurare la corretta applicazione del sistema di gestione per la qualità;
- condurre pianificate verifiche ispettive interne;
- astenersi dal porre in essere accordi o comportamenti tesi ad accordarsi con i concorrenti sul prezzo o su una componente del prezzo dei servizi prestati oppure a limitare l'accesso al mercato a un terzo concorrente o a spartirsi i mercati e le fonti di approvvigionamento;
- attuare un sistema di controllo interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge.